

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 1
RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN
MATERIA DI I.C.I.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **Canini William** avverso provvedimento di diniego istanza di rimborso relativa alle annualità dal 2000 al 2003;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **Canini William** avverso provvedimento di diniego istanza di rimborso relativa alle annualità dal 2000 al 2003;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In data 05.01.2004 il Sig. Canini William presentava al Comune di Sesto San Giovanni istanza di rimborso per importi versati a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili relativamente alle annualità 2000, 2001, 2002 e 2003.

L'istanza presentata dal contribuente veniva motivata con riferimento alla rendita catastale definitiva assegnata dall'U.T.E. di Milano, rivelatasi inferiore a quella presunta utilizzata dal contribuente stesso ai fini del calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili. In data 09.11.2006 l'Ufficio notificava al Sig. Canini William "provvedimento di rigetto rimborso I.C.I." in considerazione delle risultanze catastali dell'immobile posseduto dallo stesso, dalle quali si rileva che l'Agenzia del Territorio di Milano ha provveduto all'attribuzione della rendita catastale con "Accatastamento

n. 110479.1/1991 del 20/05/1991 in atti dal 12/06/2001 (protocollo n. 581736), Acquisizione Unità Immobiliare” (Notifica MI0025970/2005).

L'art. 74 della Legge 21.11.2000 n. 342 sancisce infatti che, *“a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’Ufficio del Territorio competente, ai soggetti intestatari della partita (...)”.*

Ciò trova peraltro conferma nella Circolare Min. Fin. n. 4/FL del 13.03.2001, con cui viene confermata *”l’inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate (...)”.*

Tale provvedimento di diniego, veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano dal Sig. Canini William, il quale, senza addurre motivazioni al proprio ricorso si limita ad una generica richiesta di riesame della propria richiesta di rimborso.

Si evidenzia pertanto come il ricorso sia stato proposto, tra l'altro, in palese violazione dell'art. 18 del D.Lgs. 546/92 ai sensi del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, *“l’indicazione (...) dei motivi”.*

Considerate le ragioni sopra illustrate, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a Suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 07 febbraio 2007

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia